

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 30.

Istituzione della mediateca regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto, è istituita la mediateca regionale, nell'ambito della attività di informazione svolta dalla Giunta regionale.

Art. 2

La mediateca cura:

- a) la produzione, la riproduzione, l'acquisizione, la conservazione e l'uso di materiali audio-visuali riguardanti, in particolare, la conoscenza della storia, della cultura e del territorio del Veneto;
- b) la conservazione e l'utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali a stampa, prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione;
- c) circuitazione di copia appositamente riprodotta dei materiali originali in dotazione.

A tali fini la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, aziende, organismi specializzati, cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale.

Art. 3

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 32, lettera g, dello Statuto regionale, regolamenterà l'organizzazione e il funzionamento della mediateca, nonché l'utilizzo dei materiali in dotazione alla stessa.

Art. 4

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 1983 si provvede mediante la riduzione per pari importo del cap. 80210 «Fondo globale spese correnti normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, utilizzando i fondi accantonati nella partita n. 3 dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e al bilancio pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 80210, Fondo globale per spese correnti normali

	Bilancio 1983	Bilancio pluriennale	
Competenza	150.000.000	1983	150.000.000
Cassa	150.000.000	1984	150.000.000
		1985	150.000.000
		1986	150.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 003440, Istituzione della mediateca regionale per la diffusione della cultura nel territorio del Veneto (c.n.i.)

	Bilancio 1983	Bilancio pluriennale	
Competenza	150.000.000	1983	150.000.000
Cassa	150.000.000	1984	150.000.000
		1985	150.000.000
		1986	150.000.000

Codice Istat 1.1.1.01.41.01.2

Tit. 01 cat. 01 sez. 04

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 6 giugno 1983

Bernini